



**GARANTE  
PER LA PROTEZIONE  
DEI DATI PERSONALI**

## **Ordinanza ingiunzione - 12 maggio 2022 [9788970]**

[doc. web n. 9788970]

### **Ordinanza ingiunzione - 12 maggio 2022**

Registro dei provvedimenti  
n. 177 del 12 maggio 2022

#### **IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI**

NELLA riunione odierna, alla quale hanno preso parte il prof. Pasquale Stanzone, presidente, la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, vicepresidente, il dott. Agostino Ghiglia e l'avv. Guido Scorza, componenti, e il cons. Fabio Mattei segretario generale;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 (di seguito "Regolamento");

VISTO il d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali, di seguito "Codice") come novellato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101 recante "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679";

VISTO il verbale redatto in data 26 marzo 2019, con cui la Guardia di Finanza, Compagnia Susa, ha accertato che, presso i locali dell'esercizio commerciale denominato "Bazar di Hu Xiaoyan", con sede in Rosta (TO), Corso Moncenisio n. 75, era presente un impianto di videosorveglianza, composto da 12 telecamere, di cui 4 attive e funzionanti non conformi alle norme in materia di protezione dei dati personali in quanto mancante degli apposti cartelli informativi e delle garanzie previste all'art. 4 della L. 300/1970 richiamato dall'art. 114 del Codice;

ESAMINATA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni;

#### **PREMESSO**

##### **1. L'accertamento della Guardia di Finanza, Compagnia Susa e l'avvio del procedimento.**

Con nota trasmessa in data 6.5.2019, la Guardia di Finanza, Compagnia Susa trasmetteva a questa Autorità il verbale di un accertamento compiuto il 26.3.2019, presso i locali dell'esercizio commerciale denominato "Bazar di Hu Xiaoyan", con sede in Rosta (TO), Corso Moncenisio n. 75.

Nel corso dell'accertamento, il predetto Comando verificava la presenza di un sistema di videosorveglianza, composto da 12 telecamere, di cui 4 attive e funzionanti, ovvero idonee a identificare gli interessati. A fronte del trattamento dei dati personali realizzato per mezzo delle suddette telecamere veniva accertata l'assenza dei prescritti cartelli informativi e non risultava

essere stata rilasciata da parte dell'Ispettorato del Lavoro competente l'autorizzazione ai sensi dell'art. 4 della Legge n. 300/1970.

L'Ufficio, pertanto, sulla base degli accertamenti eseguiti, di cui al predetto verbale, provvedeva a notificare al sig. Hu Xiaoyan, titolare dell'esercizio commerciale in argomento, l'atto di avvio del procedimento sanzionatorio, ai sensi dell'art. 166, comma 5, del Codice in relazione alla violazione dell'art. 13 del Regolamento e dell'art. 114 del Codice (prot. n. 20603 del 13.6.2019).

Nonostante sia stato informato della possibilità di produrre scritti difensivi o documenti in relazione al procedimento sanzionatorio a suo carico, il sig. Hu Xiaoyan, titolare del trattamento, non ha fatto pervenire alcuna documentazione al riguardo.

## **2. Il quadro giuridico del trattamento effettuato**

L'utilizzo di sistemi di videosorveglianza può determinare, in relazione al posizionamento delle telecamere e alla qualità delle immagini riprese, un trattamento di dati personali. Tale trattamento deve essere effettuato nel rispetto dei principi generali contenuti nell'art. 5 del Regolamento e, in particolare, del principio di trasparenza che presuppone che "gli interessati devono essere sempre informati che stanno per accedere in una zona videosorvegliata".

A questo scopo quindi il titolare del trattamento deve apporre idonei cartelli informativi secondo le indicazioni contenute al punto 3.1. del provvedimento in materia di videosorveglianza - 8 aprile 2010 [1712680] (in tal senso anche le Faq in materia di videosorveglianza, pubblicate sul sito web dell'Autorità).

Analogamente le Linee Guida n. 3/2019 del Comitato europeo per la protezione dei dati sul trattamento dei dati personali attraverso dispositivi video, punto 7) specificano che "Per quanto riguarda la videosorveglianza, le informazioni più importanti devono essere indicate [dal titolare] sul segnale di avvertimento stesso (primo livello), mentre gli ulteriori dettagli obbligatori possono essere forniti con altri mezzi (secondo livello). Nelle linee guida si prevede inoltre che "Tali informazioni possono essere fornite in combinazione con un'icona per dare, in modo ben visibile, intelligibile e chiaramente leggibile, un quadro d'insieme del trattamento previsto (articolo 12, paragrafo 7, del RGPD). Il formato delle informazioni dovrà adeguarsi alle varie ubicazioni". Le informazioni dovrebbero essere posizionate in modo da permettere all'interessato di riconoscere facilmente le circostanze della sorveglianza, prima di entrare nella zona sorvegliata (approssimativamente all'altezza degli occhi) "per consentire all'interessato di stimare quale zona sia coperta da una telecamera in modo da evitare la sorveglianza o adeguare il proprio comportamento, ove necessario".

I trattamenti di dati personali effettuati nell'ambito del rapporto di lavoro, se necessari per la finalità di gestione del rapporto stesso (v. artt. 6, par. 1, lett. c); 9, par. 2, lett. b) del Regolamento), devono svolgersi nel rispetto dei principi generali indicati dall'art. 5 del Regolamento, ed in particolare del principio di liceità, in base al quale il trattamento è lecito se è conforme alle discipline di settore applicabili (art. 5, par. 1, lett. a) del Regolamento). Coerentemente con tale impostazione, l'art. 88 del Regolamento ha fatto salve le norme nazionali di maggior tutela ("norme più specifiche") volte ad assicurare la protezione dei diritti e delle libertà con riguardo al trattamento dei dati personali dei lavoratori. Il legislatore nazionale ha approvato, quale disposizione più specifica, l'art. 114 del Codice che tra le condizioni di liceità del trattamento ha stabilito l'osservanza di quanto prescritto dall'art. 4, legge 20 maggio 1970, n. 300. La violazione dell'art. 88 del Regolamento è soggetta, ricorrendone i requisiti, all'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art. 83, par. 5, lett. d) del Regolamento.

In base al richiamato art. 4, l. n. 300 del 1970 gli apparati di videosorveglianza, qualora dagli stessi derivi "anche la possibilità di controllo a distanza" dell'attività dei dipendenti, "possono

essere impiegati esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale” e la relativa installazione deve, in ogni caso, essere eseguita previa stipulazione di un accordo collettivo con la rappresentanza sindacale unitaria o con le rappresentanze sindacali aziendali o, ove non sia stato possibile raggiungere tale accordo o in caso di assenza delle rappresentanze, solo in quanto preceduta dal rilascio di apposita autorizzazione da parte dell'Ispettorato del lavoro. L'attivazione e la conclusione di tale procedura di garanzia è dunque condizione indefettibile per l'installazione di sistemi di videosorveglianza. La violazione di tale disposizione è penalmente sanzionata (v. art. 171 del Codice). Il trattamento dei dati personali effettuato dalla società attraverso il sistema di videosorveglianza risulta, quindi, illecito, nei termini su esposti, in relazione agli artt. 5, par. 1, lett. a), 13 e 114 del Codice.

### **3. L'esito dell'istruttoria e del procedimento sanzionatorio.**

Sulla base dell'accertamento effettuato dalla Guardia di Finanza, Compagnia Susa, è emerso che l'impianto di videosorveglianza, installato presso locali dell'esercizio commerciale denominato “Bazar di Hu Xiaoyan”, con sede in Rosta (TO), Corso Moncenisio n. 75, è attivo e funzionante, che non sono state apposti i cartelli recanti l'informativa di cui all'art. 13 del Regolamento e che non sono state adottate le misure di garanzia previste dall'art. 4 della Legge n. 300/1970, richiamato dall'art. 114 del Codice.

Pertanto, nel caso di specie, risulta comprovato in atti che la parte abbia effettuato un trattamento di dati personali, per mezzo di un impianto di videosorveglianza, in assenza della prescritta informativa. Tale condotta si pone in contrasto con quanto stabilito dall'art. 13 del Regolamento, in base al quale il titolare del trattamento è tenuto a fornire all'interessato tutte le informazioni relative alle caratteristiche essenziali del trattamento. Inoltre, considerato che il sistema di videosorveglianza non era stato precedentemente autorizzato dall'Ispettorato del Lavoro, il trattamento è stato effettuato in violazione dell'art. 114 del Codice in materia di protezione dei dati personali.

### **4. Ordinanza di ingiunzione.**

Il Garante, ai sensi dell'art. 58, par. 2, lett. i) del Regolamento e dell'art. 166 del Codice, ha il potere di infliggere una sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 83, par. 5, del Regolamento, mediante l'adozione di una ordinanza ingiunzione (art. 18. legge 24 novembre 1981 n. 689), in relazione al trattamento dei dati personali effettuato dalla società per mezzo dell'impianto di videosorveglianza, di cui è risultata accertata l'illiceità, nei termini su esposti, in relazione agli artt. 5, par. 1, lett. a), 13 del Regolamento e all'art. 114 del Codice.

Con riferimento agli elementi elencati dall'art. 83, par. 2, del Regolamento ai fini dell'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria e della relativa quantificazione, tenuto conto che la sanzione deve essere “in ogni singolo caso effettiva, proporzionata e dissuasiva” (art. 83, par. 1 del Regolamento), si rappresenta che, nel caso di specie, sono state tenute in considerazione le circostanze sotto riportate:

con riguardo alla natura, gravità e durata della violazione, è stata presa in considerazione la condotta del titolare del trattamento, nonché la responsabilità connessa all'inadempimento dell'obbligo di rendere l'informativa agli interessati e di adottare le garanzie previste dalla legge in relazione ai diritti dei lavoratori impiegati presso l'impresa;

l'assenza di precedenti specifici a carico della società relativi a violazioni della disciplina in materia di protezione dei dati personali;

la circostanza che il sig. Hu Xiaoyan, titolare del trattamento, non ha cooperato con l'Autorità nel corso del procedimento né ha dato dimostrazione di aver adempiuto all'obbligo di legge.

In ragione dei suddetti elementi, valutati nel loro complesso, si ritiene di determinare l'ammontare della sanzione pecuniaria nella misura di euro 20.000,00 (ventimila) per la violazione degli artt. 5, 13 del Regolamento e 114 del Codice.

In tale quadro, anche in considerazione della tipologia di violazione accertata, si ritiene che, ai sensi dell'art. 166, comma 7, del Codice e dell'art. 16, comma 1, del regolamento del Garante n. 1/2019, si debba procedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet del Garante.

Si rileva, infine, che ricorrono i presupposti di cui all'art. 17 del regolamento n. 1/2019 concernente le procedure interne aventi rilevanza esterna, finalizzate allo svolgimento dei compiti e all'esercizio dei poteri demandati al Garante.

### **TUTTO CIÒ PREMESSO, IL GARANTE**

dichiara, ai sensi degli artt. 57, par. 1, lett. f) e 83 del Regolamento, l'illiceità del trattamento effettuato dal sig. Hu Xiaoyan attraverso l'utilizzo del sistema di videosorveglianza installato presso i locali dell'esercizio commerciale denominato "Bazar di Hu Xiaoyan", di cui lo stesso risulta titolare, nei termini di cui in motivazione, per la violazione degli artt. 5, 13 del Regolamento e 114 del Codice;

### **ORDINA**

al sig. Hu Xiaoyan, titolare dell'omonima ditta individuale, P.I. 10697200961, con sede in Rosta (TO), Corso Moncenisio n. 75, di pagare la somma di euro 20.000,00 (ventimila) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per le violazioni indicate nel presente provvedimento;

### **INGIUNGE**

quindi allo stesso sig. Hu Xiaoyan, titolare dell'omonima ditta individuale, di pagare la somma di euro 20.000,00 (ventimila), secondo le modalità indicate in allegato, entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento, pena l'adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall'art. 27 della legge n. 689/1981. Si rappresenta che ai sensi dell'art. 166, comma 8 del Codice, resta salva la facoltà per il trasgressore di definire la controversia mediante il pagamento – sempre secondo le modalità indicate in allegato – di un importo pari alla metà della sanzione irrogata entro il termine di cui all'art. 10, comma 3, del d. lgs. n. 150 del 1° settembre 2011 previsto per la proposizione del ricorso come sotto indicato.

### **DISPONE**

ai sensi dell'art. 166, comma 7, del Codice e dell'art. 16, comma 1, del regolamento del Garante n. 1/2019, la pubblicazione del presente provvedimento sul sito web del Garante e ritiene che ricorrano i presupposti di cui all'art. 17 del regolamento n. 1/2019.

Ai sensi dell'art. 78 del Regolamento, degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso dinanzi all'autorità giudiziaria ordinaria, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero.

*Roma, 12 maggio 2022*

IL PRESIDENTE  
Stanzione

IL RELATORE  
Cerrina Feronii

IL SEGRETARIO GENERALE  
Mattei